



3609/2007
N. / REG.SEN.
N. 00217/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 217 del 2007, proposto da:
Associazione Nazionale Italia Nostra, Onlus, corrente in Roma, Via Nicolò Porpora n. 22, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante pro tempore, Carlo Ripa di Meana;
Pro Natura Torino, Onlus, corrente in Torino, via Pastrengo n. 13, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Emilio Delmastro;
Associazione di Volontariato, Circolo Legambiente l'Aquilone, corrente in Torino, via Pietro Cossa n. 293/33, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Corrado Montefalchesi;
Naggi Giovanni Pietro Enrico, Cavallari Piero, Godio Gian Pier Battista, Zanoli Renato, Barassi Paola, Dalmasso Sergio, Moriconi Enrico;
Associazione Legambiente Volontariato Ecopolis, corrente in Torino, via Berthollet n. 43, in persona del Presidente, Biginelli Eva;
Pavia Anna Maria, Ravinale Vittorio;
Associazione Forum Ambientalista Piemonte, corrente in Torino, via Garibaldi 13, in persona del Coordinatore Lorini Umberto;
rappresentati e difesi dal prof. avv. Claudio Dal Piaz, dall'avv. Francesco Dal Piaz e dall'avv. Chiara Servetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via S. Agostino n. 12;

contro

la Provincia Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Francesca Massacesi, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, via Maria Vittoria n. 12;

nei confronti di

T.R.M. s.p.a. – Trattamenti Rifiuti Metropolitan, i persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Buscaglino, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, via Paolo Sacchi n. 44;

e con l'intervento di

Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, in persona del Presidente e legale rappresentante Arch. Paolo Foietta, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Claudio Vivani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, c.so Duca degli Abruzzi n.15;

per l'annullamento, previa sospensione

della deliberazione della Giunta provinciale di Torino n. 1317-433230/2006 in data 21.11.2006, pubblicata sul BUR della Regione Piemonte n. 49 in data 7.12.2006, ed avente ad oggetto: "Progetto: 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino'. Comune: Torino. Proponente: TRM s.p.a. Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 40/98. Giudizio positivo di compatibilità ambientale";

nonché per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, allo stato non noti ed in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Torino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della TRM s.p.a.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum del Consorzio Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/07/2007 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame sono stati chiesti l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino 21 novembre 2006, n. 1317-433230/2006, avente ad oggetto la positiva valutazione d'impatto ambientale del progetto volto alla realizzazione, nel sito cd. del "Gerbido", di un nuovo termovalorizzatore dei rifiuti dalla Provincia di Torino, nonché l'annullamento degli altri atti, in epigrafe menzionati, deducendo le seguenti censure:

1. Violazione di legge e/o erronea interpretazione in relazione agli artt. 3, 4, 6, 14 e 21 della legge Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40; violazione di legge e/o erronea interpretazione in relazione all'art. 6 della legge 1986, n. 349; violazione del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377; violazione di legge e/o erronea interpretazione ed applicazione in relazione al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; violazione di legge e/o erronea interpretazione in relazione al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; incompetenza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241); sviamento.

I ricorrenti assumono, in particolare, quanto segue.

I. Il nuovo termovalorizzatore conterà anche di un impianto per la trasformazione dell'energia termica prodotta dall'incenerimento dei rifiuti in energia elettrica, di potenza pari a 62 MW, come tale non riconducibile all'Allegato A2, punto 6, alla legge Regione Piemonte 40/1998 (la quale prevede, per questo tipo di impianti una valutazione d'impatto ambientale da svolgersi a livello provinciale).

II. Tale assunto troverebbe conferma nell'art. 4, comma 5, della stessa legge Regione Piemonte 40/1998 che, in caso di più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, sottopone a valutazione d'impatto ambientale "...secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari...", per cui l'obbligo di sottoposizione a VIA nazionale previsto per l'impianto termoelettrico finirebbe per "attrarre" a quella procedura l'intero progetto del nuovo termovalorizzatore.

III. La sottoposizione a VIA nazionale discenderebbe dall'art. 6 della legge 349/1986, ove si fa richiamo del d.p.c.m. 377/1998, il quale, a sua volta, all'art. 1, lett. P) assoggetta alla suddetta procedura di valutazione statale gli impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50MW, quale l'impianto annesso al previsto

termovalorizzatore del Gerbido, di potenza pari a 62 MW; né produrrebbe effetti, nella fattispecie de qua, il decreto legislativo 152/2006 - che statuisce, all'art. 51, comma 2, l'abrogazione dell'art. 6 della legge 389/1986 - in quanto l'art. 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo rinvia la decorrenza delle disposizioni contenute nella parte seconda al 31 luglio 2007, cioè ad epoca successiva rispetto all'adozione del provvedimento impugnato.

IV. Né deporrebbe in senso contrario la disciplina contenuta nel decreto legislativo 22/1997, posto che nell'art. 27 del medesimo si riconoscerebbe implicitamente che, in taluni casi, anche l'attività di smaltimento e recupero di rifiuti è sottoposta a VIA nazionale.

V. La tesi dei ricorrenti troverebbe conferma in alcuni esempi concreti (completamento del termovalorizzatore di Brescia, termovalorizzatore di Patrica), nei quali l'impianto sarebbe stato sottoposto a VIA nazionale.

VI. La deliberazione impugnata sarebbe viziata anche sotto il profilo dell'istruttoria e della partecipazione dei soggetti interessati, le cui osservazioni non sarebbero state in alcun modo valutate e prese in esame.

VII. Sarebbe stata altresì omessa ogni valutazione comparativa in ordine alla scelta tecnica di realizzare un nuovo termovalorizzatore, che si porrebbe, peraltro, in antitesi rispetto all'attuale orientamento scientifico e normativo prevalente, che privilegia altri sistemi di smaltimento, primo fra tutti la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro riciclaggio.

In data 22 febbraio 2007 si è costituita in giudizio T.R.M. S.p.A., eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, alcuni dei quali sono articolazioni locali di associazioni ambientaliste, per definizione sprovviste di legittimazione, altri privati cittadini che non avrebbero adeguatamente dimostrato la titolarità di una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, altri, infine, consiglieri regionali, i quali avrebbero omesso d'indicare il pregiudizio diretto che deriverebbe loro dal provvedimento impugnato, neppure proveniente, peraltro, dall'organo collegiale di appartenenza.

In data 6 marzo 2007 si è costituita in giudizio la Provincia di Torino, chiedendo la reiezione del gravame ed eccependone l'inammissibilità per ragioni identiche a quelle già proposte da T.R.M. S.p.A.

In data 13 marzo 2007 è intervenuto ad opponendum il Consorzio Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per ragioni non dissimili da quelle in precedenza evidenziate.

Nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2007 l'istanza cautelare contenuta

nel ricorso è stata rinviata al merito.

Con atto depositato nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2007 tre dei ricorrenti, i signori Barassi Paola, Dalmasso Sergio e Moriconi Enrico, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso "a spese compensate".

Con successiva memoria difensiva in data 29 giugno 2007 i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni proposte dalle controparti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Non meritano accoglimento le eccezioni d'inammissibilità del ricorso proposte dalle parti resistenti e controinteressata.

Basti rilevare, al riguardo, che quanto meno una tra le associazioni ricorrenti, l'Associazione Nazionale Italia Nostra, Onlus, è associazione nazionale avente le caratteristiche di cui all'art. 13 della legge 349/1986, il che è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso a prescindere dalla specifica situazione degli altri ricorrenti, alcuni dei quali, peraltro, i consiglieri regionali Barassi, Moriconi e Dalmasso, hanno rinunciato al ricorso.

I. II. III. IV. V. Nel merito, con le prime cinque censure, che devono essere esaminate unitariamente per la loro evidente connessione logico-giuridica, si assume che:

- il nuovo termovalorizzatore conterà anche di un impianto per la trasformazione dell'energia termica prodotta dall'incenerimento dei rifiuti in energia elettrica, di potenza pari a 62 MW, come tale non riconducibile all'Allegato A2, punto 6, alla legge Regione Piemonte 40/1998 (la quale prevede, per questo tipo di impianti una valutazione d'impatto ambientale da svolgersi a livello provinciale), per cui troverebbe, invece, applicazione l'art. 6 della legge 349/1986, nel quale si fa richiamo del d.p.c.m. 377/1998, il quale, a sua volta, all'art. 1, lett. P), assoggetta a VIA statale gli impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50MW, quale, appunto, l'impianto annesso al previsto termovalorizzatore del Gerbido, di potenza pari a 62 MW;

- tale assunto sarebbe confermato dall'art. 4, comma 5, della stessa legge Regione Piemonte 40/1998, che, in caso di più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, sottopone a valutazione "...secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari...", per cui l'obbligo di sottoposizione a VIA

nazionale, previsto per l'impianto termoelettrico, finirebbe per "attrarre" a quella procedura l'intero progetto del nuovo termovalorizzatore, come del resto accaduto in altri casi concreti (completamento del termovalorizzatore di Brescia, termovalorizzatore di Patrica).

- né deporrebbero in senso contrario: - il decreto legislativo 152/2006 (in quanto l'art. 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo rinvia la decorrenza delle disposizioni contenute nella parte seconda del Codice (ove si abroga la disciplina previgente) al 31 luglio 2007, cioè ad epoca successiva rispetto all'adozione del provvedimento impugnato; - la disciplina contenuta nel decreto legislativo 22/1997, posto che nell'art. 27 del medesimo sarebbe contenuto l'implicito riconoscimento che, in taluni casi, anche l'attività di smaltimento e recupero di rifiuti è sottoposta a VIA nazionale;

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

La previsione di un impianto termico di produzione energetica, in seno al nuovo termovalorizzatore, è conforme a quanto previsto dall'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che impone, per l'appunto, di dotare i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti (successivi al 1999) della funzione di recupero di parte dell'energia termica sviluppata dal processo di combustione.

In quest'ottica l'impianto energetico ha funzione accessoria rispetto a quella, che resta principale, di smaltimento dei rifiuti e può anzi condividersi l'osservazione (vedi memoria difensiva della Provincia, pagg. 10 e segg.) secondo cui non può nemmeno parlarsi di due impianti distinti (uno di smaltimento dei rifiuti e l'altro di parziale recupero dell'energia termica prodotta) bensì di un unico impianto, come dimostrano la presenza di una sola cappa di scarico e la sostanziale compenetrazione delle strutture.

A ciò consegue che il termovalorizzatore, nel suo complesso, debba considerarsi "impianto di incenerimento" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (ove si distingue tale tipologia da quella degli impianti di "coincenerimento", nei quali la produzione energetica assume, invece, carattere "principale"), come tale soggetto a valutazione di impatto ambientale provinciale, anziché ministeriale, secondo quanto previsto dalla legge Regione Piemonte 40/1998.

VI. La deliberazione impugnata sarebbe viziata anche sotto il profilo dell'istruttoria e della partecipazione dei soggetti interessati, le cui osservazioni non sarebbero state in alcun modo valutate e prese in esame.

La doglianza è priva di pregio.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la valutazione della Provincia è stata preceduta da ampio "confronto pubblico", all'esito del quale l'autorità procedente ha specificamente "controdedotto" alle osservazioni avanzate dai soggetti partecipanti, come risulta dalla relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico, doc. 4 prodotto dalla Provincia).

VII. Sarebbe stata altresì omessa ogni valutazione comparativa in ordine alla scelta tecnica di realizzare un nuovo termovalorizzatore, la quale si porrebbe, peraltro, in antitesi rispetto all'attuale orientamento scientifico e normativo prevalente, che privilegia altri sistemi di smaltimento, primo fra tutti la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro riciclaggio.

Neppure questa argomentazione può essere condivisa.

La complessa istruttoria compiuta dalla Provincia deve essere riguardata nel suo complesso, tenendo conto, cioè, delle numerose ed articolate valutazioni e comparazioni effettuate fin dall'inizio del procedimento, a partire dagli iniziali atti di pianificazione passando per la comparazione dei siti giudicati potenzialmente idonei, che consentono di escludere la sussistenza del vizio dedotto.

Per quanto, sopra, il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

Si deve dare atto, infine, della rinuncia al ricorso da parte dei signori Barassi Paola, Dalmasso Sergio e Moriconi Enrico, mediante il deposito di relativa dichiarazione nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2007.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - II Sezione - rigetta il ricorso in epigrafe.

Dà atto della rinuncia al ricorso da parte dei signori Barassi Paola, Dalmasso Sergio e Moriconi Enrico.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 con l'intervento dei signori:

Giuseppe Calvo, Presidente

